

**Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.**

a cura di **Gaetano Forte**  
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

## **Bevande analcoliche vendute con il nome dell'arancia a succo**

Legge 30 ottobre 2014, n. 161

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.**  
(G.U. n. 261 del 10 novembre 2014)

**L**a legge 30 ottobre 2014, n. 161 abroga le disposizioni contenute nel decreto legge 158/2012 (commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8), relative al contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche e di fantasia, provvedendo ad introdurre una nuova disciplina.

Il comma 16 citato aveva previsto che le bevande analcoliche – con il nome di uno o più frutti – dovessero essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20% (precedentemente l'articolo 4 del d.p.r. 719/1958 ne fissava il contenuto in una quantità non inferiore a 12 g per 100 cc).

Il comma 16-bis era intervenuto sulla preparazione delle bevande analcoliche con denominazioni di fantasia, prevedendo che la colorazione sia consentita solo se le stesse contengano succo di agrumi almeno nella misura del 20% (la normativa precedente, contenuta nell'articolo 1, della legge 286/1961 prevedeva la percentuale del 12%). Il comma 16-ter aveva differito l'entrata in vigore delle precedenti disposizioni al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, subordinando la stessa al perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea. Si è inoltre disposto che le scorte prodotte antecedentemente



la data di entrata in vigore del nuovo obbligo potevano essere commercializzate entro gli otto mesi successivi alla medesima data.

Per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU PILOT 4738/2013/ENTR, l'art. 17 della Legge europea 2013-bis ha stabilito che: «Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazio-

ne verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi». Tale previsione si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui sopra possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

### **Autorizzati nuovi *claims* sulla riduzione del rischio di malattia**

Regolamento UE 1228/2014

**della Commissione del 17 novembre 2014 relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia.**

(G.U.U.E. L 331 del 18 novembre 2014)

Regolamento UE 1226/2014

**della Commissione del 17 novembre 2014 relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia.**

(G.U.U.E. L 331 del 18 novembre 2014)

**C**on il regolamento UE 1228/2014, fermo restando il necessario rispetto di tutte le ulteriori condizioni generali e specifiche di cui al regolamento CE 1924/2006, è autorizzato l'impiego della indicazioni sulla salute, relative alla riduzione del rischio di malattia, riportate nella *Tabella 1*.

Con lo stesso provvedimento, sono state viceversa respinte alcune indicazioni relative a glucosamina cloridrato, proteina isolata di soia, steroli vegetali in combinazione con Cholesternorm®mix, acido eicosapentaenoico (EPA) e stanoli vegetali (come esteri di stanoli vegetali).

Con il regolamento UE 1226/2014, invece, è autorizzato l'impiego della indicazione sulla salute,

relativa alla riduzione del rischio di malattia: «È stato dimostrato che, sostituendo grassi saturi con grassi insaturi nell'alimentazione, si abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche».

L'indicazione può essere impiegata unicamente per i grassi e gli oli ricchi di acidi grassi insaturi, come riportato nell'indicazione "ricco di grassi insaturi" di cui all'allegato del regolamento CE 1924/2006.

Sul versante dell'etichettatura si ricorda che l'impiego dei *claims* in esame comporta:

- una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
- la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
- se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
- un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive;
- una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico;
- la dichiarazione nutrizionale.

### **Novel food, via libera all'olio di semi di chia**

Decisione di esecuzione 2014/890/UE

**della Commissione dell'8 dicembre 2014, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

(G.U.U.E. L 353 del 10 dicembre 2014)

**C**on la decisione di esecuzione 2014/890/UE è autorizzata l'immissione in commercio nell'Unione europea di olio di semi di chia (ottenuto dai semi della chia – *Salvia hispanica* median-

**Tabella 1**  
Le indicazioni sulla salute, relative alla riduzione del rischio di malattia, autorizzate dal regolamento UE 1228/2014

SOSTANZA	INDICAZIONE	CONDIZIONI D'USO DELL'INDICAZIONE	CONDIZIONI E/O RESTRIZIONI D'USO DELL'ALIMENTO E/O DICITURA O AVVERTENZA SUPPLEMENTARE
CALCIO	Il calcio contribuisce a ridurre la perdita di minerale osseo nelle donne in postmenopausa. Una scarsa densità minerale ossea costituisce un fattore di rischio per le fratture ossee osteoporotiche.	L'indicazione può essere utilizzata solo per i prodotti alimentari che apportano almeno 400 mg di calcio per porzione quantificata. Il consumatore va informato del fatto che l'indicazione si riferisce in modo specifico alle donne di 50 anni e più e che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1.200 mg di calcio, considerate tutte le fonti. Per i prodotti alimentari addizionati di calcio l'indicazione può essere impiegata solo per quelli destinati alle donne di 50 anni e più.	Per i prodotti alimentari addizionati di calcio l'indicazione può essere impiegata solo per quelli destinati alle donne di 50 anni e più.
CALCIO E VITAMINA D	Il calcio e la vitamina D contribuiscono a ridurre la perdita di minerale osseo nelle donne in postmenopausa. Una scarsa densità minerale ossea costituisce un fattore di rischio per le fratture ossee osteoporotiche.	L'indicazione può essere utilizzata solo per gli integratori alimentari che apportano almeno 400 mg di calcio e 15 g di vitamina D per porzione giornaliera. Il consumatore va informato del fatto che l'indicazione si riferisce in modo specifico alle donne di 50 anni e più e che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1.200 mg di calcio e 20 g di vitamina D, considerate tutte le fonti.	Per gli integratori alimentari addizionati di calcio e di vitamina D l'indicazione può essere impiegata solo per quelli destinati alle donne di 50 anni e più.
VITAMINA D	La vitamina D contribuisce a ridurre il rischio di cadute, associato a instabilità posturale e debolezza muscolare. Le cadute costituiscono un fattore di rischio per le fratture ossee negli uomini e nelle donne di 60 anni e più.	L'indicazione può essere utilizzata solo per gli integratori alimentari che apportano almeno 15 g di vitamina D per porzione giornaliera. Il consumatore va informato del fatto che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 20 g di vitamina D, considerate tutte le fonti.	Per gli integratori alimentari addizionati di vitamina D l'indicazione può essere impiegata solo per quelli destinati a uomini e donne di 60 anni e più.

te spremitura a freddo) quale nuovo ingrediente alimentare utilizzabile in:

- grassi ed oli: non più del 10%;
- integratori alimentari: non più di 2 g/giorno.

La denominazione dell'olio di semi di chia, autorizzato dalla presente decisione, sull'etichettatura degli alimenti che lo contengono è «olio di semi di chia (*Salvia hispanica*)».